

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

70.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 5 DICEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO BARGONE

INDI

DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

## INDICE

PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter);	Pedrazzi Cipolla Anna Maria . . . . . 6, 7
Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis);	Ruffino Gian Carlo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . . 5, 7, 9, 10, 12
Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138) . . . . . 3	<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):
Bargone Antonio, <i>Presidente</i> 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12	Bargone ed altri: Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recante disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (3912) . . . . . 12
Alagna Egidio, <i>Relatore</i> . . . . . 5, 7, 8, 9, 10, 12	Bargone Antonio, <i>Presidente</i> . . . . . 12, 17
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria . . . . . 5	Alagna Egidio . . . . . 15
Fracchia Bruno . . . . . 11	Fracchia Bruno . . . . . 14, 15
Nicotra Benedetto Vincenzo . . . . . 10, 11	Franchi Franco . . . . . 14, 15
	Maceratini Giulio . . . . . 16
	Nicotra Benedetto Vincenzo, <i>Relatore</i> . . . . . 16
	Ruffino Gian Carlo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . . 15, 17
	<b>Votazione nominale:</b>
	Bargone Antonio, <i>Presidente</i> . . . . . 17
	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> . . . . . 17

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10.**

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter); e delle proposte di legge Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis); Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alinovi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso »; Pannella ed altri: « Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di pro-

cedimenti patrimoniali per determinati reati ».

Comunico che su richiesta del gruppo comunista, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Ricordo che la Commissione ha approvato, con modificazioni, gli articoli da 1 a 13 e da 16 a 25 e l'articolo 28 del disegno di legge n. 3325-ter, assunto quale testobase, nonché l'articolo aggiuntivo 21. 023, mentre l'articolo aggiuntivo 21. 025 e l'articolo 26 sono stati accantonati.

La Commissione ha altresì approvato, in linea di principio, gli emendamenti 14. 3 del Governo e 15. 5 del relatore, interamente sostitutivi degli articoli 14 e 15, nonché gli articoli aggiuntivi 21. 021, 21. 022 e 21. 026 per la trasmissione alla VIII Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Passiamo adesso alla discussione dei residui articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 21 del disegno di legge al nostro esame.

L'onorevole Piro ha comunicato la sua impossibilità a partecipare all'odierna seduta della Commissione per concomitanti impegni parlamentari; ha comunque fatto pervenire una nota illustrativa degli emendamenti da lui presentati, perché i commissari ed il relatore possano tenerne conto nelle loro valutazioni.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:*

ART. ...

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 648-bis. — (Riciclaggio). — 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque, sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

21. 048.

Gli onorevoli Bargone, Pedrazzi Cipolla, Finocchiaro Fidelbo, Violante, Fracchia, Turco, Vacca, Trabacchi, Recchia e Orlandi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 648-bis. — 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie operazioni bancarie, finanziarie o valutarie atte a sostituire danaro o valori provenienti dai delitti di truffa aggravata, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, di traffico di stupefacenti, produzione o commercio illegale di munizioni, esplosivi, armi con altro danaro o valori al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire 1 milione a lire 20 milioni.

2. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

3. Se il fatto è commesso nell'esercizio di attività bancarie, professionale o di cambia-valuta, alla condanna consegue, rispettivamente l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, l'interdizione dalla professione, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cambia-valuta ».

21. 01.

L'onorevole Piro ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

*(Riciclaggio di denaro o valori).*

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 648-bis — 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero di munizioni, armi, esplosivi, di associazione di tipo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti, con altro denaro, valori o beni al fine di procurare a sé o ad altri il profitto del reato è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire cinquanta milioni.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque compie atti diretti ad ostacolare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o il sequestro di denaro, valori o beni provenienti dai delitti indicati al precedente comma 1.

3. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

21. 031.

Gli onorevoli Finocchiaro Fidelbo, Ciconte, Sinatra e Pedrazzi Cipolla hanno presentato il seguente subemendamento:

*All'articolo aggiuntivo 21.048, al primo capoverso, sostituire le parole da:* chiunque sostituisce *fino a:* stupefacenti o psicotrope *con le seguenti:* chiunque compie operazioni bancarie, finanziarie o valutarie atte a sostituire danaro, beni o altra utilità provenienti dai delitti di truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, rapina aggravata, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, o di delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope o il commercio illegale di munizioni, esplosivi o armi.

0. 21. 048. 1.

Gli onorevoli Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Pedrazzi Cipolla, Fracchia hanno presentato il seguente subemendamento:

*All'articolo aggiuntivo 21. 048, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:*

2. Se il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività bancaria, professionale o di cambia-valuta, alla condanna consegue, rispettivamente, l'interdizione temporanea degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, l'interdizione dalla professione, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cambia-valuta.

0. 21. 048. 2.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Invito i presentatori dei subemendamenti 0. 21. 48. 1 e 0. 21. 048. 2 e dell'articolo aggiuntivo 21. 01 a ritirarli. Esprimo, invece, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 21. 048. del Governo.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi associo alle valutazioni del relatore, che condivido pienamente.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Accogliendo la richiesta del relatore, anche a nome degli altri presentatori, ritiro i

subemendamenti 0. 21. 048. 1 e 0. 21. 048. 2, nonché l'articolo aggiuntivo 21. 01. Riteniamo, infatti, che l'articolo aggiuntivo 21. 042 preannunciato dal relatore recepisca alcune osservazioni da noi formulate in merito alla necessità di prevedere, nell'ambito della legislazione antimafia, una fattispecie che comprenda quel terreno di illiceità costituito dalle truffe ai danni degli organismi comunitari o dell'AIMA, che si configurano come una delle attività tipiche delle organizzazioni mafiose del Mezzogiorno. Ciò conferisce alla disciplina quella completezza alla quale aspiravamo. Per altro, la formulazione di questa norma come articolo aggiuntivo 640-bis, soddisfa anche alcune esigenze tecniche che altrimenti non avrebbero potuto essere soddisfatte.

In questo senso, proprio perché abbiamo acceduto alle osservazioni del Governo in ordine alla necessità di uno strumento specifico che coprisse tutte le ipotesi di reperimento di fondi attraverso la commissione di truffe ai danni di organismi comunitari, riteniamo che l'emendamento del relatore, così come formulato, potrebbe limitare eccessivamente l'ambito di applicabilità della norma. Tra l'altro, vorrei sottolineare come già attualmente, ma probabilmente ancora di più con lo sviluppo del mercato comune, possono essere realizzate truffe per ottenere mutui, contributi e finanziamenti non solo per lo svolgimento di attività imprenditoriali (che in quanto tali hanno connotazioni tecniche ben precise), ma anche per altre attività, quali ad esempio corsi di formazione, alle quali non sia possibile attribuire carattere di imprenditorialità.

Per questo motivo, riteniamo che l'emendamento potrebbe essere meglio finalizzato allo scopo che intende perseguire se fosse soppresso l'inciso finale: « per lo svolgimento di attività imprenditoriali ».

PRESIDENTE. Prendendo atto del ritiro del subemendamento Finocchiaro Fidelbo ed altri 0. 21. 048. 1 e dell'articolo aggiuntivo Bargone ed altri 21. 01, poiché l'onorevole Piro non è presente, s'intende che abbia rinunciato al suo articolo aggiuntivo 21. 031.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo 21. 048, accettato dal relatore.

(È approvato).

Gli onorevoli Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Violante, Ciconte, Bargone, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Trabacchi, Turco e Vacca hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. Dopo l'articolo 648-bis del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 648-ter. — 1. Fuori dai casi di concorso nel reato chiunque investe in attività economiche o finanziarie lecite i proventi di delitti, truffa aggravata, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, traffico di stupefacenti, o produzione o commercio illegale di munizioni, esplosivi, armi, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e la multa da 1 a 50 milioni.

2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e la multa da 1 a 10 milioni.

3. Fuori dei casi di concorso nel reato chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale, impiega per conto di terzi danaro proveniente dei delitti di cui al primo comma, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 5 a 20 milioni.

4. Alla condanna per il delitto previsto dal comma 1 segue l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

5. Alla condanna per il delitto previsto dal comma 3 consegue l'interdizione dalla professione ».

21. 02.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. Al codice penale, dopo l'articolo 648-bis è inserito il seguente:

« ART. 648-ter. — (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). — 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni e lire trenta milioni.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

21. 027.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA.  
Preannuncio, a nome del gruppo comunista, il ritiro dell'articolo aggiuntivo 21. 02. Debbo anche sottolineare di continuare a ritenere, pur apprezzando e condividendo fino in fondo lo sforzo unitario che questa Commissione sta compiendo, che la nostra impostazione abbia un'organicità diversa rispetto a quella del Governo. Ci sono state fatte rilevare alcune incongruenze rispetto alla normativa sanzionatoria sul commercio di armi in discussione presso la Commissione esteri.

Colgo l'occasione per preannunciare l'avviso favorevole del gruppo comunista sugli articoli aggiuntivi 21. 028, 21. 029, 21. 042, 21. 043 e 21. 030. Riguardo all'articolo aggiuntivo 21. 042 preannunciato dal relatore, vorrei osservare che, rispetto alla discussione svoltasi in questa sede, nel corso della quale si sono chieste maggiori garanzie anche rispetto ad un'at-

tività di polizia sicuramente utile, ma che da sola non può sconfiggere la criminalità mafiosa, a nostro avviso, l'approdo cui si è pervenuti costituisce un grande passo in avanti.

Ribadisco, quindi, che noi comunisti accediamo alla proposta unitaria, ponendo come unica condizione che all'articolo aggiuntivo preannunciato dal relatore 21. 042 sia soppresso, come in precedenza richiesto dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo, l'inciso « e per lo svolgimento di attività imprenditoriali ».

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del Governo 21. 027.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non può che esprimere il proprio consenso su questo emendamento, ringraziando tutti i gruppi politici per lo sforzo compiuto onde addivenire ad un'approvazione che il Governo si augura unanime.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo 21. 027, accettato dal relatore.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. Al primo comma dell'articolo 379 del codice penale, le parole: « e del caso preveduto dall'articolo 648 » sono sostituite dalle seguenti: « e dei casi preveduti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter ».

21. 028.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo 21. 028, accettato dal relatore.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. Dopo l'articolo 640 del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 640-bis. — (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). — La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo precedente riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali ».

21. 042.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Dichiaro di rimettermi alla Commissione in merito alla richiesta, avanzata dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo e ribadita dall'onorevole Pedrazzi Cipolla, di sopprimere l'inciso « per lo svolgimento di attività imprenditoriali ».

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ritiene che il relatore, includendo nel suo articolo aggiuntivo l'inciso di cui il gruppo comunista chiede la soppressione, non abbia certamente voluto limitare il campo d'applicazione e d'estensione della norma. Per tale motivo, mi rimetto a mia volta alle decisioni che in proposito la Commissione vorrà assumere.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Chiedo la votazione per parti separate dell'articolo aggiuntivo 21. 042, nel senso

di votare inizialmente l'articolo fino alle parole « Comunità europee » e quindi l'inciso « per lo svolgimento di attività imprenditoriali ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo aggiuntivo del relatore 21. 042 fino alle parole « Comunità europee ».

(È approvata).

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'ultima parte del mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo aggiuntivo.

(È respinta).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata, dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione e dei delitti concernenti la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, ovvero provenienti dai delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché armi, munizioni, esplosivi, ovvero sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi, entro quarantotto ore, al Procuratore della

Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.

2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al Procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

21. 029.

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al Procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.



2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al Procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

21. 043.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio articolo aggiuntivo 21.043 ed invito il Governo a ritirare l'articolo aggiuntivo 21.029.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritiro l'articolo aggiuntivo 21.029 e dichiaro di accogliere quello presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 21.043.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. Quando i fatti previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale sono commessi nell'esercizio di attività bancaria, professionale o di cambio-valuta ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti.

21. 030.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 21.030.

(È approvato).

L'onorevole Piro ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

(Confisca).

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 240, terzo comma, del codice penale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei valori o dei beni provenienti dal delitto previsto dall'articolo 648-bis del codice penale.

21. 032.

Poiché l'onorevole Piro non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Faccio mio l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Piro e ne chiedo l'accantonamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Riprendiamo l'esame dell'articolo aggiuntivo Nicotra 21.025, già accantonato nella seduta del 16 novembre, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. L'articolo 328 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 328. — (*Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Se il pubblico ufficiale è un magistrato, vi è omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perché si configuri diniego di giustizia ».

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Se vogliamo dare un segnale concreto nella lotta contro la mafia, è indispensabile stroncare il pessimo uso che gli impiegati della burocrazia fanno del proprio potere, ignorando le richieste dei cittadini, attraverso la sanzione del rifiuto e dell'omissione di atti di ufficio. Il mio emendamento propone la riformulazione dell'articolo 328 del codice penale, mediante la riproposizione del testo già approvato dalla Camera a larghissima maggioranza nella scorsa legislatura, in sede di riforma dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Non si può obiettare che questo comporta un'innovazione del codice penale, perché abbiamo già approvato emendamenti che contengono innovazioni analoghe.

Ribadisco che un'efficace lotta contro la mafia si compie colpendo tali comportamenti dei pubblici ufficiali, strettamente legati ai fenomeni malavitosi presenti all'interno della burocrazia, quanto meno di quella meridionale.

Pertanto, mantengo il mio articolo aggiuntivo, e il Governo e le altre parti politiche devono assumersi la responsabilità di un'eventuale posizione negativa.

Per parte mia, se tale modifica non verrà approvata, ne dedurrò che questa legge rappresenta solo un fatto demagogico, per cui mi asterrò per il futuro da qualunque ulteriore partecipazione ai lavori della Commissione dedicati all'esame della normativa antimafia, giudicandoli del tutto privi di reale efficacia.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Quando la Commissione decise di accantonare l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Nicotra, sia il relatore sia il Governo avevano invitato il presentatore a ritirarlo. Oggi desidero rinnovare all'onorevole Nicotra quell'invito, ma, qualora egli intendesse mantenere il suo emendamento, il relatore, in ragione delle motivazioni addotte dal presentatore nella seduta odierna, si rimetterebbe alla Commissione.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo, condividendo le considerazioni del relatore, ribadisce l'invito all'onorevole Nicotra a non insistere sulla votazione del suo articolo aggiuntivo. Ci rendiamo conto dell'importanza e della delicatezza del problema sollevato, relativo sia al rifiuto sia all'omissione di atti di ufficio; riteniamo, tuttavia, che la formulazione dell'emendamento vada rivista.

Nel primo comma, per esempio, la previsione normativa potrebbe essere completata dal riferimento alla sicurezza nazionale e alle forze armate o dai riferimenti al soccorso pubblico e privato, argomenti che meriterebbero ulteriori riflessioni e approfondimenti. Notevoli perplessità e riserve avanziamo, invece, per quanto attiene agli altri due commi dell'articolo 328 proposto.

Credo che la legge che, sia pure con un certo travaglio, stiamo approvando sia estremamente importante; le norme già approvate in sede legislativa sono fortemente innovative rispetto al testo precedente e danno quanto meno una speranza,

anzi un affidamento che la lotta alla criminalità organizzata, che sta raggiungendo forme sempre più sofisticate, possa trovare una rispondenza più concreta da parte delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Questo è l'obiettivo che il provvedimento al nostro esame vuole conseguire, e l'onorevole Nicotra mi consenta di affermare che non è certo la mancata approvazione di questo articolo aggiuntivo, che pur presenta aspetti meritevoli di ulteriore approfondimento, che impedirà il conseguimento degli obiettivi che unanimemente la Commissione si è prefissa, attraverso il lavoro paziente svolto sia qui, sia in sede di Comitato ristretto, sia nelle numerose riunioni informali.

Inviterei, pertanto, il collega Nicotra, il quale ha dato a questo provvedimento un contributo particolarmente significativo e rilevante non solo a titolo personale, ma anche per il gruppo democratico cristiano, a non insistere sul proprio articolo aggiuntivo ed a ritirarlo, nella considerazione che il Governo ha la materia in esso trattata alla sua attenzione e che ne formerà oggetto di particolare approfondimento.

**BRUNO FRACCHIA.** Desidero a mia volta associarmi all'invito che il Governo ha rivolto all'onorevole Nicotra perché ritiri il proprio articolo aggiuntivo, facendo appello al collega Nicotra in qualità di relatore sui progetti di legge in tema di riforma dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Non intendo riproporre la questione relativa al fatto se l'articolo aggiuntivo in oggetto, che modifica l'articolo 328 del codice penale, abbia rilievo nell'ambito del provvedimento che stiamo discutendo, anche se — lo dico subito — ritengo che anche nel caso in cui esso non venisse approvato, il provvedimento in discussione non perderebbe la sua efficacia.

Vorrei far presente all'onorevole Nicotra che, quando la Commissione tornerà ad occuparsi del provvedimento relativo ai reati contro la pubblica amministrazione, ove venisse oggi approvato il suo articolo aggiuntivo, si troverebbe di fronte ad un mutato testo dell'articolo 328 e ad una richiesta di modifica dello stesso che molto

probabilmente non corrisponderebbe alla stesura che oggi ci viene sottoposta. In sostanza, ove approvassimo oggi quanto propone il collega Nicotra, ci troveremmo domani, in sede di esame del provvedimento che ho già menzionato, ad avere due testi sulla medesima materia, ambedue modificativi di un articolo del codice penale, ma differenti l'uno dall'altro, con conseguenze che non so immaginare.

Vorrei anche far osservare all'onorevole Nicotra che i parlamentari interessati al provvedimento in esame sono sostanzialmente diversi da quelli interessati alla riforma dei reati contro la pubblica amministrazione: rispetto ai due provvedimenti, infatti, esistono interessi specifici, di dottrina ed alche personali molto differenti. In questo senso, debbo dire che mi parrebbe di fare un torto a questa Commissione approvando oggi la modifica dell'articolo 328, ritenendo senz'altro preferibile che di esso si discuta nel corso dell'esame della riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, tenendo anche conto che su tale riforma ha lavorato a lungo e con impegno un Comitato ristretto. Per altro, ritengo che l'articolo 328 sarà riformato nella direzione indicata dall'onorevole Nicotra, anche se non posso fornire a questi assicurazione in ordine al fatto che il medesimo testo potrà formare oggetto di esame della Commissione.

**PRESIDENTE.** Desidero, a mia volta, invitare il collega Nicotra a valutare la possibilità di ritirare il proprio articolo aggiuntivo, in considerazione dei motivi d'opportunità adottati sia dall'onorevole Fracchia sia dal rappresentante del Governo, nonché della necessità di non compromettere un lavoro quanto mai approfondito che è stato svolto e che ancora dovrà svolgersi in ordine alla riforma dei reati contro la pubblica amministrazione.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA.** Ho voluto ascoltare le considerazioni svolte dai colleghi sull'articolo aggiuntivo da me presentato, che modifica l'articolo 328 del codice penale. La mia denuncia mantiene valide le ragioni da cui è ispirata: eviden-

temente il Governo non disponeva del necessario raccordo con l'Alto Commissario e con il Ministero dell'interno, se è vero che il prefetto Sica ha diramato varie circolari in cui invita enti, regioni, sindaci, presidenti di province e capi degli ispettorati a dare risposta in tempi brevi alle istanze dei cittadini che giacciono inevase sui tavoli di tanti burocrati e che, se non si interviene con la « bustarella », non verranno mai esitate.

Ritengo che, comunque, il Governo avrebbe dovuto farsi carico di un male antico; ha ragione il collega Fracchia quando osserva che più opportunamente la riforma dell'articolo 328 del codice penale dovrà essere discussa nell'ambito dell'altro provvedimento, ma desidero ricordare che stiamo lavorando alla riforma dei reati contro la pubblica amministrazione ormai da due anni.

Il mio articolo aggiuntivo tendeva a interpretare un sentimento anche di disgusto nei confronti di un fenomeno che esiste soprattutto nel meridione e che vede con protervia i pubblici ufficiali non rispondere alle istanze dei cittadini se questi non riescono ad attivare determinati canali.

Prendo atto dell'atteggiamento del Governo e della maggioranza su questo tema ed accolgo l'invito a ritirare il mio articolo aggiuntivo, anche per non pregiudicare l'esame del nuovo testo dell'articolo 328 del codice penale che verrà compiuto in sede di riforma dei reati contro la pubblica amministrazione.

**PRESIDENTE.** Desidero ringraziare l'onorevole Nicotra per la sensibilità dimostrata in questa occasione e, ritenendo di interpretare l'avviso della Commissione, credo si possa convenire sulla sostanza delle problematiche alla base dell'articolo aggiuntivo 21. 025, che potranno essere più adeguatamente affrontate in sede di riforma dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

**GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Desidero, a mia volta, associarmi al ringraziamento nei confronti dell'onorevole Nicotra per aver aderito

all'invito a ritirare il proprio articolo aggiuntivo e vorrei assicurargli che il problema da lui sollevato è all'attenzione del Governo e potrà essere più utilmente affrontato in sede di riforma dei reati contro la pubblica amministrazione.

**EGIDIO ALAGNA, Relatore.** In qualità di rappresentante del gruppo socialista, mi associo al ringraziamento rivolto all'onorevole Nicotra; ritengo che non vi saranno difficoltà ad esaminare la questione nel momento in cui esamineremo la nuova formulazione dell'articolo 328 del codice penale in sede di riforma dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione dei progetti di legge è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge Bargone ed altri: Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recante disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (3912).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bargone ed altri: « Modifiche al decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recante disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore ».

Ricordo che nella seduta del 30 novembre 1989 si è chiusa la discussione sulle linee generali e vi sono state le repliche del relatore e del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

**ART. 1.**

1. Gli articoli 25, primo comma, e 32 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e l'articolo 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, sono abrogati.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

1. Il superamento degli esami di procuratore legale consente l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale di un distretto di corte d'appello anche diversa da quella presso la quale l'interessato ha sostenuto l'esame.

2. Gli altri soggetti che hanno titolo ad essere iscritti nell'albo dei procuratori legali possono chiedere l'iscrizione nell'albo presso un tribunale anche diverso da quello nella cui circoscrizione hanno o intendano fissare la loro residenza.

3. Il procuratore legale può sempre chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo distretto, ancorché nell'ambito della stessa non abbia o non intenda fissare la sua residenza, purché non si trovi sospeso dall'esercizio professionale o sottoposto a procedimento penale o per l'applicazione di una misura di sicurezza.

4. Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

1. 2.

Rizzo, Bargone.

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Il procuratore iscritto nell'albo di una circoscrizione può chiedere il trasferimento ad altra sede nella quale intenda fissare la residenza, purché non si trovi sospeso dall'esercizio professionale o sottoposto a procedimento penale o per l'applicazione di una misura di sicurezza ».

2. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1985, n. 406, è sostituito dal seguente:

« Il superamento dell'esame consente l'iscrizione in un albo circondariale nell'ambito del distretto della corte di appello nel quale il richiedente ha la residenza ».

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

1. 1.

Nicotra.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. I soggetti che hanno titolo ad essere iscritti nell'albo degli avvocati presso il tribunale anche diverso da quello nella cui circoscrizione hanno o intendano fissare la loro residenza, presentano la domanda al relativo consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori legali.

2. L'avvocato può sempre chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione, purché non si trovi in alcuna delle situazioni previste dal comma 3 dell'articolo 1.

3. Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

1. 01.

Rizzo, Bargone.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. Sono abrogati gli articoli 23, 25, 27, terzo comma e 32 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1578, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, l'articolo 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

1. 02.

Rizzo, Bargone.

*All'articolo aggiuntivo 1.02, sopprimere le parole: secondo comma.*

0. 1. 02. 1.

Pazzaglia, Franchi, Anselmi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

1. 03.

Rizzo, Bargone.

FRANCO FRANCHI. Ci troviamo di fronte ad un parere della I Commissione affari costituzionali che ci invita a valutare l'opportunità di abrogare, insieme al secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 406 del 1985, anche il primo comma del medesimo articolo, laddove si prevede l'obbligo per i praticanti procuratori legali di sostenere il relativo esame nel distretto di corte d'appello dove hanno svolto la pratica.

La proposta dell'onorevole Bargone è assai giusta ed opportuna: la normativa attuale, infatti, è ai limiti della illegittimità costituzionale. La I Commissione ha cercato di allargare il discorso perché il vincolo dei due anni prima di poter ottenere il trasferimento, stabilito nel 1985, serviva come contrappeso, per altro modesto, all'obbligo della sede. Anche se questo argomento non piace a molti, dobbiamo prendere atto di una realtà: è giusto che vi sia la libertà di esercitare dove si vuole la propria professione, è altrettanto giusto,

però, che tutti abbiano lo stesso trattamento al momento della valutazione. Questo invece in Italia non avviene. Sono in possesso di dati che dimostrano come in alcune sedi la percentuale di candidati risulti idonei dopo l'esame sia dell'1,4-1,6 per cento, mentre in altre si arrivi al 98 per cento.

So che questo discorso a molti non piacerà e so anche che difficilmente le valutazioni potranno essere uniformi. Siamo in grado di stabilire che l'esame per procuratore si svolga in una sede unica, com'è Roma per il concorso in magistratura? Non credo, e comunque si tratta di una via senz'altro impraticabile.

Allora, mi permetto di suggerire un ritorno alla disciplina precedente alla riforma del 1985, per la quale vi era libertà di trasferimento e di scelta della sede. Non è possibile dar vita, soprattutto per chi non ha i mezzi per procedere a fittizi trasferimenti, a situazioni di ostacolo nei confronti di giovani laureati praticanti procuratori che vivono al nord e che si trovano di fronte alla chiusura dell'albo — perché questa è la verità —.

Mi permetto di caldeggiare vivamente l'accoglimento del mio subemendamento 0. 1. 02. 1, anche incoraggiato dal fatto che la I Commissione ha formulato l'invito di sopprimere non solo il primo, ma anche il secondo comma.

BRUNO FRACCHIA. Credo che sulla questione sollevata dall'onorevole Franchi occorra un momento di riflessione.

Il collega Franchi sostiene che è profondamente ingiusto che le corti d'appello del nord selezionino un numero estremamente esiguo di giovani che sostengono l'esame di procuratore legale. Rispetto ai partecipanti, infatti, risultano vincitori di tale concorso solo il 2, 3 per cento dei candidati, ed a volte, come nel caso di Venezia, non si raggiunge neppure la percentuale del 2 per cento.

Se questo è il dato, evidentemente non possiamo accettarlo. Il fatto che in una corte d'appello del sud passi il 60 o addirittura il 90 per cento dei candidati ed in una del nord la percentuale si aggiri attorno all'1,5 per cento costituisce una

constatazione su cui non possiamo costruire un provvedimento di legge.

È chiaro che i comportamenti degli ordini professionali del nord sono diretti a creare, di fatto, il numero chiuso — perché di questo si tratta — nella professione. Nella corte d'appello di Torino, la città dalla quale provengo, il numero degli avvocati anziani che smettono la professione nel corso dell'anno è superiore a quello dei procuratori legali che riescono a superare l'esame. Si tratta di un dato che certamente non invoglia i giovani laureati in giurisprudenza a intraprendere la professione di avvocato.

Al sud evidentemente esiste una situazione diversa e viene esercitata anche una pressione differente sulle singole corti d'appello, per cui non sembra giusto impedire a giovani laureati di intraprendere la carriera forense.

Si tratta di un dato assolutamente pacifico, che è stato ben presente nella mente del legislatore quando è stata varata la riforma dell'esame di procuratore con lo scopo di dare un indirizzo unitario alle corti d'appello (indirizzo sul quale speriamo le corti si incamminino entro qualche tempo), privilegiando il momento della preparazione professionale rispetto a quello della preparazione teorica che fino ad oggi ha sempre ispirato l'esame per procuratore.

Perché, allora, eliminare il vincolo della corte d'appello dove si è compiuta la pratica professionale e dove si è mantenuta la residenza negli ultimi due anni? Non ne vedo il motivo, anzi, ritengo che si debba salvaguardare la riforma che la Commissione approvò nel 1985 anche nel suo spirito, oltre che nella lettera; infatti, è giusto che il giovane sostenga l'esame laddove ha svolto pratica professionale, perché è lì che si è potuto formare un giudizio sulle sue capacità, maturità, idoneità a svolgere le funzioni di procuratore legale. Tuttavia, una volta che tale giudizio è stato espresso, non si vede perché quel giovane non possa esercitare la professione in un distretto di corte d'appello da lui scelto, quasi vi fossero 21 o 22 Italie, e non una sola.

Nel redigere il proprio parere, la I Commissione probabilmente non aveva presente l'insieme dei lavori preparatori della riforma degli esami di procuratore legale: infatti, se l'avesse avuto, non avrebbe neppure espresso quella raccomandazione che tuttavia, proprio per essere tale, non è un parere vincolante.

FRANCO FRANCHI. Ma è stata espressa all'unanimità!

BRUNO FRACCHIA. Rispetto ad una raccomandazione, la Commissione giustizia può andare di avviso contrario e questo credo sia proprio il caso in cui sarebbe opportuno che ciò avvenisse. Così facendò, tra l'altro, difenderemmo la precedente legge nonché un principio d'uguaglianza tra tutti i giovani che si avviano alla professione di avvocato, indipendentemente dal fatto che risiedano al nord od al sud.

EGIDIO ALAGNA. Condivido pienamente le argomentazioni dell'onorevole Fracchia; desidero, però, aggiungere qualche breve considerazione.

Molti anni fa, per l'esame di procuratore legale vi era il numero chiuso, perciò poteva benissimo accadere che i candidati all'esame di abilitazione alla professione potevano essere dichiarati idonei, ma non vincitori del concorso. La legge vigente prima dell'avvento della Repubblica aveva la sua *ratio*: essendoci il numero chiuso, era molto opportuno che chi avesse vinto il concorso in un distretto di Corte d'appello, non potesse invadere il campo di un altro distretto. Quando fu abolito il numero chiuso e il concorso divenne un esame di abilitazione all'esercizio della professione aperto a tutti, queste restrizioni persero il loro significato.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Al nord, in realtà, data la percentuale dei promossi si verifica una sbarramento addirittura superiore al numero chiuso.

EGIDIO ALAGNA. Nei fatti si verificano molte cose, ma il legislatore deve occuparsi soltanto delle questioni di diritto.

Allo stato attuale, l'esame per l'abilitazione alla professione di procuratore legale non è un concorso a numero chiuso, quindi non è giustificabile il divieto, per chi consegue l'abilitazione in un determinato distretto, di esercitare in un altro.

Vorrei poi accennare ad un altro argomento che non è stato ancora considerato. Fra poco tempo, in seguito all'entrata in vigore di alcune norme comunitarie, un procuratore legale di Parigi potrà venire ad esercitare liberamente nella città di Catania; non si vede perché un procuratore legale di Trapani non possa fare altrettanto. In tal modo, si aggiungerebbe un'altra iniquità nei confronti dei procuratori italiani e si configurerebbe una lesioni dei principi costituzionali.

Anche per questo motivo, preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista sul merito della proposta di legge al nostro esame.

GIULIO MACERATINI. Poiché siamo in sede legislativa ed i nostri lavori rimangono agli atti, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, perciò, nonostante tutto, desidero esprimere la mia opinione. Il richiamo alla sintesi mi trova particolarmente disponibile, anche perché faccio della *concinntas* romana il modo di esprimermi in tutte le circostanze.

Anzitutto, dissento dalle argomentazioni del mio carissimo amico e camerata Franchi. Personalmente, infatti, mi attesto su una linea di difesa della riforma del 1985. L'obiettivo di quella legge era di rendere più serio il nostro sistema, che assisteva a questa emigrazione selvaggia, poco edificante soprattutto per le Corti d'appello meridionali dove — si diceva — l'esame era più facile. Con la modifica apportata alla struttura delle commissioni esaminatrici, che ha portato ad una prevalenza degli avvocati rispetto ai magistrati, si potrebbe almeno verificare se esista un atteggiamento di chiusura della classe forense rispetto a coloro che aspirano a farne parte. Personalmente, infatti, sono stato più volte membro di commissioni d'esami ed ho notato che erano i

magistrati che si divertivano con un eccessivo « regolismo », mentre noi avvocati eravamo « di manica larga ».

Detto questo, come cittadino, a prescindere dagli schieramenti politici, mi rifiuto di accettare questa immigrazione selvaggia del nord verso il sud e di condividere una chiusura che sembra la rivendicazione di una lega localistica del nord che non vuole gli avvocati del sud. Tutto ciò è contrario al mio concetto di unità nazionale.

In conclusione, sono contrario a tutte le modifiche della legge, sia per quanto riguarda l'abrogazione della parte relativa al vincolo dei due anni di pratica per poter essere ammessi all'esame di abilitazione, sia addirittura alla seconda parte, poiché non è vero che essa contrasti con un principio costituzionale. Se il trasferimento fosse precluso per sempre, allora si incorrerebbe in questo *vulnus*; ma un vincolo di due anni, legato alle motivazioni che abbiamo prima ricordato, costituisce un ulteriore ostacolo che l'ordinamento giuridico giustamente pone al libero accesso alla professione, per rendere l'esame una cosa seria.

La cosa migliore, anche a mio parere, sarebbe l'istituzione di un esame unico nazionale (anche se per questo vi sono problemi di organizzazione) che renderebbe sicuramente più serio l'accesso alla professione.

Voglio infine ricordare che il numero chiuso, da più parti ricordato, ha resistito solo sette anni, dal 1933 al 1940, ed ha interessato un numero ristrettissimo di avvocati; dopo la guerra, infatti, praticamente tutti sono potuti diventare avvocati senza sostenere alcun esame.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Aderisco all'emendamento 1. 2 dell'onorevole Rizzo, la cui formulazione mi pare più adeguata e completa; pertanto, ritiro il mio emendamento 1. 1.

Esprimo parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 1. 01, 1. 02 e 1. 03. Per quanto riguarda il subemendamento 0. 1. 02. 1, mi rimetto alla Commissione, pur ritenendo che debba essere mantenuto il principio che la sede di esame sia quella in cui il candidato ha svolto la pratica, al fine di



evitare fenomeni perversi rispetto all'obiettivo che vogliamo perseguire.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alle valutazioni della Commissione in merito a tutti gli emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzo e Bargone 1. 2, accettato dal relatore e per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Rizzo e Bargone 1. 01, accettato dal relatore e per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il subemendamento Pazzaglia ed altri 0. 1. 02. 1, per il quale il relatore e il Governo si rimettono alla Commissione.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Rizzo e Bargone 1. 02, accettato dal relatore e per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Rizzo e Bargone 1. 03, accettato dal relatore e per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

*(È approvato).*

La proposta di legge n. 3912 sarà immediatamente votata a scrutinio nominale.

#### **Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché non si è raggiunto il numero legale, la votazione a scrutinio nominale della proposta di legge è rinviata di un'ora, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento.

**La seduta, sospesa alle 11,50, è ripresa alle 12,50.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
VIRGINIO ROGNONI

PRESIDENTE. La votazione finale della proposta di legge Bargone ed altri n. 3912 è rinviata alla seduta di domani 6 dicembre.

**La seduta termina alle 12,55.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali il 17 gennaio 1990*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO